



[IL DIRITTO DI RESISTENZA RISPETTO A FATTI DI INCITAMENTO ALL'ODIO RAZZIALE]

Avvertenza:

Si tratta di una memoria difensiva (opportunamente modificata per necessità di rispetto delle regole deontologiche) dd. 17 giugno 2010 agli atti del procedimento penale 2085/10 R.G.G.I.P. Tribunale di Trento che ipotizzava la sussistenza del reato di cui all'articolo 594 e 635 Codice penale (diffamazione e danneggiamento) per avere gli imputati definito, anche mediante apposizione di fogli A4 sui cartelli elettorali, "razzista" le affissioni elettorali della Lega Nord che invocavano una "Trento cristiana mai musulmana".

No ©copyright - 2010 Avv. Nicola Canestrini - Studio legale Canestrini.

Riproduzione libera se senza scopo di lucro, citando l'autore e la fonte www.canestrinilex.it, senza modificare i testi stessi (cd. "fair use"). Non costituisce attività di consulenza legale.

*«Dobbiamo far rinforzare gli argini del Piave a questa gente con le catene ai piedi»
(Giancarlo Gentilini)*

*«Per fare esercitare i cacciatori potremmo vestire da leprotti gli extracomunitari...Pam, pam, pam!»
(Giancarlo Gentilini)*

*«Per gli extracomunitari ci sono i deserti e le savane»
(Giancarlo Gentilini)*

*«Le case si danno ai lombardi, non al primo Bingo Bongo che arriva»
(Umberto Bossi)*

*«Finalmente l'Unione ha cessato di imbastardire il nostro sangue infettandolo con quello degli immigrati»
(Mario Borghezio)*

*«Contro i clandestini voglio sentire il rombo dei cannoni»
(Umberto Bossi)*

*«Ragazze mettetevi in borsa un paio di forbici [...] e usatele fino in fondo per legittima difesa contro gli immigrati»
(Roberto Calderoli)*

*«Gli immigrati tornino nel deserto a parlare coi cammelli o nella giungla a ballare con le scimmie»
(Roberto Calderoli)*

*«Gli immigrati che annegano inquinano le acque di Lampedusa»
(Mario Borghezio)*

*«Ho distrutto due campi di nomadi e di zingari a Treviso... non ci sono più zingari! Voglio eliminare tutti i bambini dei zingari. Voglio eliminare tutti i bambini dei zingari che vanno a rubare dagli anziani. Voglio tolleranza a doppio zero!»
(Giancarlo Gentilini)*

*"Vagoni separati per gli extracomunitari"
(Erminio Boso, Sergio Divina)*

(...)¹

¹ Si veda anche il video agli atti, pubblicato anche sub http://www.youtube.com/watch?v=f_zmwwWQbDg.

Il nostro ordinamento ha certamente uno dei propri capisaldi nel principio della libera manifestazione del pensiero codificato nell'articolo 21 della nostra Carta Costituzionale, “*pietra angolare del sistema democratico*” (Corte Costituzionale 19.02.1965, n.9; 17.4.1969, n.84): da tale diritto discendono, come è noto, il diritto di cronaca e quello di critica.

Tali principi giustamente permettono a chiunque di esprimere le proprie opinioni soggettive, anche fortemente critiche o aspre, nei confronti di chi lo circonda, garanzia ultima di democrazia e civiltà; vi è peraltro il limite così ben riassunto del divieto di diffusione di idee razziste

Poiché al diritto di critica politica - che pur consente una maggiore asprezza di toni e di espressioni - non può essere accordata valenza assoluta, dovendo anch'esso venir bilanciato, come tutti quelli riconducibili alla libertà di manifestazione del pensiero, con l'esigenza di moralità della condotta e di tutela dei diritti fondamentali ed in particolare della dignità umana, trattandosi di libertà finalizzata allo sviluppo ed alla più completa realizzazione della personalità, come emerge anche dalla giurisprudenza europea applicativa della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (secondo cui la libertà di manifestare il proprio pensiero può essere oggetto di quelle limitazioni, previste dalla legge, che costituiscono misure necessarie in una società democratica per la sicurezza pubblica, la protezione dell'ordine, della salute, della morale pubblica, dei diritti e delle libertà degli altri, fra cui in specie di quelle il cui godimento non può essere oggetto di discriminazioni fondate sulla razza), è da escludere la sussistenza della causa di giustificazione del diritto di cronaca politica predetta nelle condotte integranti diffusione di idee di superiorità razziale e di incitamento ad atti di discriminazione razziale. (Tribunale Verona, 24 febbraio 2005, n. 2203)

Non a caso lo si rileva in questa sede, essendo stata la **sentenza emessa proprio nei confronti di esponenti** del partito di cui si tratta.

Si pone peraltro il problema non tanto dell'esercizio del diritto di critica per gli odierni indagati, rei di aver dato dei razzisti ai tali esponenti politici: si pone la questione se tale fatto sia vero.

Cos'è il razzismo²?

² Alcuni cenni – tratti, come le considerazioni che seguono nel testo, dalla lucida ed articolata analisi di L. Picotti, DIFFUSIONE DI IDEE «RAZZISTE» ED INCITAMENTO A COMMITTERE ATTI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE, in Giur. merito 2006, 9, 1960 – sullo spessore internazionale e costituzionale, oltre che storico, culturale e filosofico, del contrasto di ogni forma di discriminazione razziale: il richiamo va, innanzitutto, all'art. 2 della **Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo**, solennemente proclamata il 10 dicembre 1948 dalle Nazioni unite, all'indomani del secondo conflitto mondiale, il cui contenuto è stato successivamente ripreso dagli artt. 2 e 20 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - adottato a New York il 16 dicembre 1966 e ratificato in Italia con l. 25 ottobre 1977, n. 881 - secondo cui «ciascuno Stato [...] si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovano sul suo territorio [...] i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il sesso, il colore, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione» (art. 2), stabilendo più in specifico che «qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale, religioso, che costituisce incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza, deve essere vietato dalla legge» (art. 20, comma 2).

Si tratta di principi fatti propri anche dalla **Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali** - firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall'Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848 - il cui art. 14 contiene un espresso «divieto di discriminazione» nel «godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti» dalla stessa Convenzione, con particolare menzione del divieto di discriminazioni «fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita, od ogni altra condizione».

I predetti principi hanno trovato operatività concreta, nell'ordinamento italiano, con la l. 13 ottobre 1975, n. 654, di ratifica della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 (anteriormente all'adozione dello stesso Patto internazionale sopra menzionato), con la quale è stata introdotta, fra l'altro, la fattispecie incriminatrice oggetto della sentenza di condanna qui commentata, in una formulazione inizialmente diversa dall'attuale, stabilita infine dall'art. 1 comma 1 d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito nella l. 25 giugno 1993, n. 205 (cosiddetta legge Mancino), portante «misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa».

Accanto al menzionato quadro di fonti internazionali, anteriori alla normativa italiana vigente, la sentenza menziona opportunamente anche altre importanti norme successive approvate a livello europeo. In particolare è richiamata l'attenzione sul «**Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa**», firmato a Roma il 29 ottobre 2004, il quale sancisce - come obiettivo e «valore fondamentale» dell'Unione, su cui essa si fonda e che è comune agli Stati membri - il «rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi quelli delle persone appartenenti a un minoranza» propri di una società «caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini» (art. I-2 Cost. eur.). Enunciazione solenne, che trova specifico riscontro, quanto al divieto di discriminazione, nell'art. II-81 Cost. eur., secondo cui «è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale».

Si tratta di disposizioni, la cui formale entrata in vigore (prevista per il 1 novembre 2006 dall'art. IV-447 Cost. eur.) è subordinata alle procedure di ratifica da parte di tutti gli Stati membri, concluse in Italia ed in molti altri Paesi, ma che ha incontrato difficoltà non ancora superate, dopo l'esito negativo dei referendum svoltisi in Francia e Olanda.

In ogni caso, occorre rilevare che le citate disposizioni costituzionali europee corrispondono, nella sostanza, a quelle dei Trattati già vigenti, collocandosi al massimo livello delle norme e dei principi giuridici dell'Unione, cui il nostro paese appartiene. In particolare, la Seconda Parte della Costituzione europea incorpora integralmente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, già approvata il 7 dicembre 2000 a Nizza, il cui art. 20 è riprodotto nel citato art. II-81 Cost. eur. E la Carta di Nizza è considerata, a sua volta, attuativa della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alla quale l'Unione espressamente si conforma (art. 6 del vigente Tr. UE). Tanto che la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha già avuto modo di richiamarla in molteplici pronunce, quale parametro di valutazione nei giudizi di sua competenza. Il citato «principio di non discriminazione» è poi stato da tempo esplicitamente incorporato nel Trattato dell'Unione europea, all'art. 13, a seguito del Trattato di Amsterdam del 1997. Tale norma riconosce al Consiglio la competenza di adottare «i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali».

Infatti, ai sensi dell'art. 29 dello stesso Tr. UE, la prevenzione e repressione del razzismo e della xenofobia rappresentano uno snodo essenziale per raggiungere l'obiettivo di «fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in un unico spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale».

Per tali ragioni, dopo l'«azione comune» del 1996 è in corso di adozione una nuova «decisione quadro» dell'Unione europea, diretta ad armonizzare le disposizioni penali e rafforzare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati nello specifico settore della lotta al razzismo ed alla xenofobia

Sulla base di tali previsioni, è possibile che siano inflitte sanzioni (ex art. 7 Tr. UE) allo Stato membro che violi in modo grave e continuativo i principi richiamati e che la Commissione europea promuova altresì procedure d'infrazione, nel caso di violazioni del diritto comunitario parimenti vigenti in

L'analisi dell'evoluzione di tale ideologia nell'epoca moderna, rispetto alle sue origini da alcune correnti del positivismo darwiniano del XIX secolo, passa per le formulazioni affermatesi nel XX secolo e sfociate nelle tragiche esperienze totalitarie del nazismo e del fascismo, giungendo fino alle molteplici ramificazioni degli ultimi tempi, attraverso cui si è avuto, nella cultura della società contemporanea, un «adattamento» alla coscienza antirazzista impostasi a livello mondiale nel secondo dopoguerra, proprio per il drammatico epilogo di quelle esperienze storiche.

In questa sede preme sottolineare alcuni punti di particolare rilievo³.

Il partito della Lega, invero, non definisce come «razzista» l'ideologia che promuove, né come «razzisti» i suoi sostenitori, denominati piuttosto «patrioti», in quanto eserciterebbero una «reazione difensiva» di fronte ad un fenomeno che minaccerebbe l'identità della comunità alla quale appartengono: «in un certo senso sono assimilabili a dei partigiani che resistono contro l'occupazione di forze armate straniere».

Ma proprio sulla base delle analisi svolte da eminenti studiosi emerge che il razzismo oggi non si fonda più su argomenti concernenti una presunta disuguaglianza biologica fra le razze, quale sostenuta nel 1800 nell'intento di dargli un fondamento filosofico e scientifico che lo saldasse in qualche modo alle teorie evoluzioniste sulla differenziazione delle specie, bensì su formulazioni simboliche, adattate al periodo storico contemporaneo di diffusa critica e fermo rifiuto del razzismo come ideologia, quale affermatasi nell'epoca nazista, in modo da sfuggire alla stigmatizzazione sociale ed alla stessa legislazione antirazziale, diffusa ovunque a livello internazionale dopo l'ultimo conflitto mondiale.

Paradossalmente, in questa nuova versione il razzismo sembra adattarsi alla cultura pluralista contemporanea, celebrando il «principio della differenziazione», ma giungendo sempre a rifiutare, escludere ed emarginare il «diverso».

materia: violazioni che possono a loro volta essere fonte di responsabilità risarcitoria in capo allo Stato, nei confronti anche delle singole persone fisiche. Infine, va ricordato che il Consiglio d'Europa, in data 28 gennaio 2003, ha adottato a Strasburgo un «Protocollo addizionale» alla Convenzione Cybercrime del 2001, concernente l'incriminazione di atti di natura razzista e xenofoba commessi tramite sistemi informatici (Protocollo al quale, finora, l'Italia non ha aderito, pur avendo partecipato attivamente con la sua delegazione ai lavori preparatori, dato l'intervenuto mutamento della posizione governativa in materia).

Sul piano del diritto interno va poi sottolineato che la nostra **Carta fondamentale** ha consacrato proprio in apertura, fra i «diritti inviolabili dell'uomo» (art. 2 Cost.), il «principio di non discriminazione», quale espressione prima del principio di eguaglianza, facendo esplicito riferimento al divieto assoluto di distinzioni fondate sulla «razza» (art. 3 Cost.).

Il più recente d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 (**Testo unico sull'immigrazione**) ha poi definito normativamente il concetto di «discriminazione», sancendone l'assoluto divieto, specie per motivi di natura razziale, che è esteso esplicitamente a tutti gli atti «xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia» (art. 43 d.lg. n. 286 del 1998).

Si tratta di una definizione ripresa pressoché testualmente dall'art. 1 della citata **Convenzione di New York del 7 marzo 1966 contro la discriminazione razziale**, che include «ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza, basata sulla razza, il colore, l'ascendenza, l'origine nazionale o etnica che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento, l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale ed in ogni altro settore della vita pubblica».

³ Il riferimento va sempre a Picotti, op.cit.

Come sottolinea il Tribunale di Verona nella sentenza citata, proprio dal presupposto dell'esistenza di categorie di uomini differenti tale ideologia muove per introdurre una differenza nella stessa differenza, ipotizzando una sorta di differenziazione «anomala», che consente di rimproverare ai «diversi» non tanto di essere differenti, quanto di esserlo «in modo anomalo», sulla base di valutazioni negative fondate sulla morale, l'etica, la «civiltà» del gruppo cui invece appartiene chi si giudica superiore: «non si stigmatizza lo zingaro per essere zingaro, ma perché egli vive come uno zingaro, dunque come si ritiene che vivano tutti gli zingari, prediligendo il nomadismo, l'accattonaggio, la nullafacenza, la ruberia».

Il secondo passaggio di tale posizione ideologica è che questa categoria di uomini «anormalmente» diversi raggrupperebbe, dunque, soggetti pericolosi e/o inutili, rispetto alla categoria degli altri uomini «superiori»: per cui ad essi spetta «il rifiuto sociale, in modo incondizionato e totale, in quanto inassimilabili o inadatti ad integrarsi nella vita sociale».

Pur se pubblicamente viene dichiarata un'astratta «uguaglianza fra le razze», senza discriminazioni fondate su dati di natura biologica, l'esaminato atteggiamento ideologico porta a concludere egualmente per l'incompatibilità delle culture, delle mentalità, delle civiltà, giustificando così misure di esclusione, di espulsione, di emarginazione di coloro che sono ritenuti e/o additati come «inassimilabili» o «non integrabili».


Il razzismo contemporaneo, o neorazzismo, evita dunque il tabù di evocare esplicitamente il concetto culturalmente sospetto di «razza» in quanto tale, per presentarsi «implicitamente» sotto la forma di una teoria (c.d. razzismo implicito), che attua un compromesso tra le pulsioni di ostilità nei confronti dell'«Altro», ritenuto diverso da sé per razza, etnia o nazione, ed il rispetto formale della normativa antirazzista «interiorizzato grazie all'educazione o al senso di utilitaristico interesse socio-politico-economico».

Anche sotto questa formulazione emerge, però, **l'essenza dell'ideologia razzista** che, assolutizzando la differenza fra le culture, considera l'esistenza di razze diverse o, meglio, le differenze tra «categorie di uomini» quale fattore essenziale della storia, che fonda il diritto delle razze o categorie «di uomini superiori» a dominare quelle «di uomini inferiori». Per cui va ricompreso nell'ambito del divieto stabilito dalla legislazione penale italiana, conforme a quella internazionale di cui si dirà.

Come puntualmente conclude la sentenza del Tribunale di Verona, è questa l'ideologia che si manifesta nella rivendicazione populista e propagandata di un'identità culturale da affermare o «difendere» a tutti i costi, quale la presunta «identità veneta veronese» (o trentina: cfr. lo slogan **“Trento cristiana mai musulmana”!**), che porta ad imporre a chi è «Altro» - in ragione della sua posizione di estraneo al gruppo - **meccanismi di chiusura sociale, di esclusione, di emarginazione**. Alla sua base vi è infatti un **giudizio di valore**, che afferma la **superiorità di un popolo**, di un'etnia, di un gruppo sull'altro, tanto da stigmatizzare l'ibridazione e rifiutare il mescolamento (cosiddetto meticcio), inducendo ed esaltando, piuttosto, la necessità difensiva nei confronti della cultura diversa, percepita come nemica proprio sulla base della «visione differenzialista» del mondo.

Così individuato l'ambito di rilevanza della nozione attuale di «razzismo», è possibile individuare meglio l'oggetto della tutela offerta dalle incriminazioni applicate, da ravvisare nella «dignità di ogni uomo ad essere considerato come egli è, per razza, per etnia, per nazione o per credo religioso».

È concettualmente e culturalmente preferibile fondare proprio sull'elaborazione del contenuto attuale della nozione di «razzismo», oggetto di specifico contrasto ai massimi



livelli del diritto interno ed internazionale, **l'esplicito riconoscimento che il diritto inviolabile della dignità umana** (*Menschenwürdigkeit*, secondo l'efficace espressione del diritto costituzionale tedesco), **referito a persone concrete, appartenenti a gruppi ben individuati od individuabili**, rappresenta l'interesse o bene giuridico protetto dalla normativa penale in esame, come tale ben distinguibile dalla generica prospettiva di garanzia della sicurezza e stabilità delle condizioni della vita sociale, che è ratio non solo di questa, ma anche di una molteplicità di altre fattispecie penali.

Il bene giuridico della dignità dell'uomo viene piuttosto a specificarsi come «**diritto di ciascuno alla differenza**», vale a dire «ad essere come si è, per natura ed appartenenza ad una determinata razza, etnia, nazione o religione»: diritto personale, che merita piena tutela nell'interesse stesso della collettività, in cui le diverse persone vivono, perché - come ben sottolinea la sentenza - «se si cancellasse la variabilità culturale dell'umanità si negherebbe tutto ciò che di specifico esiste nell'esistenza umana»⁴.

Solo garantendo la «dignità di persona» di tutti, a prescindere dalla razza, dal colore della pelle, dalla etnia, dalla nazionalità, dalla religione, si rende effettiva l'uguaglianza fra gli uomini, che implica pieno rispetto anche dell'identità culturale del gruppo di appartenenza.

Riprendendo un pensiero di Hannah Arendt⁵, si deve qui sottolineare che tale «antirazzismo è una conquista», acquisita dopo le tragiche esperienze storiche dell'umanità, che resta perciò ancora, per molti versi, un traguardo da raggiungere. E per garantire la stabilità di tale conquista, occorre non solo dar rilievo primario al bene della persona, di cui è indiscutibile la «meritevolezza», bensì riconoscere anche la «necessità» della tutela penale, in conformità con l'esigenza di sussidiarietà (od extrema ratio) dell'intervento della massima sanzione punitiva, di fronte all'insufficienza di altre meno incisive tecniche di tutela, dimostratesi inefficaci a garantire realmente la protezione della «dignità dell'uomo» dagli effetti inaccettabili di ideologie ed esternazioni, che le recano concretamente offesa.

E proprio tali conquiste antirazzista vengono concretamente poste in dubbio dalla Lega, che non disdegna (anzi: ne fa strumento di persuasione e non solo in sede di campagna elettorale!) di diffondere idee fondate proprio sulla inferiorità dell'altro, giungendo ad affermazioni che – come si è detto – hanno visto suoi esponenti condannati per la violazione della legge Mancino.

Non pare in questa sede inutile sottolineare come anche in sede europea la Lega si stata più volte definita razzista, con prese di posizioni anche dure (**“Io ne ho più che abbastanza, non voglio essere complice di razzisti intolleranti”**): così testualmente Herman Verheestreaten, ex segretario degli Autonomisti ed Independentisti dell'Alleanza

⁴ Per l'affermazione che il bene giuridico protetto è costituito dalla "dignità umana", mirando la norma in esame "ad assicurare la pari dignità sociale ai cittadini di ogni Stato ed a reprimere penalmente i comportamenti che costituiscono espressione di discriminazione razziale o etnica", così distinguendosi da quelle in materia di immigrazione (artt. 43 e 44 d.lg. n. 286 del 1998), con cui "non sussiste alcun rapporto di specialità" - in quanto queste mirano invece ad assicurare un meccanismo giurisdizionale idoneo a far cessare in tempi rapidi comportamenti discriminatori ed a consentire la possibilità di risarcimento - si veda Cass., sez. III, 5 dicembre 2005, n. 46783, Zerman, in *Cass. pen.*, 2006, 282, 873 s., che ha confermato una precedente sentenza del Trib. Verona in data 27 giugno 2002, Zerman, relativa ad un conclamato rifiuto del gestore di un bar a servire consumazioni a cittadini extracomunitari.

⁵ Riportato in proemio da MUNGRA, Note introduttive, cit., 1: «L'uguaglianza non ci è data, ma è il risultato dell'organizzazione umana nella misura in cui si fa guidare dal principio di giustizia. Non si nasce uguali; si diventa uguali come membri di un gruppo in virtù della decisione di garantirsi reciprocamente i diritti».

Libera Europea nel gennaio 2009, senza menzionare il paragone esplicito a Hitler in una lettera aperta di un deputato al Parlamento europeo On. Nelly Maes, esponente indipendentista!).

E' diffamatorio chiamare gli aderenti al partito di cui si è detto razzisti? E' diffamatorio sostenere lo stampo razzista di volantini quali "fermiamoli arrivano a milioni – stop – fuori dalle palle" con raffigurazioni denigratorie di neri che con la solita finezza intellettuale pronunciano frasi quali *vu ciulà? Vu stuprà? Vu cumprà? Vu sballà?*

Si pone, fra i molteplici aspetti che i fatti di cui si trattano solleticano, il problema del cd. diritto di resistenza di fronte a condotte che così palesemente si pongono in contrasto con la Costituzione, fondata sulla **idea dell'uguaglianza delle persone** (art. 3).

In sede di stesura della nostra *Grundnorm*⁶, nel 1946 la sottocommissione incaricata all'interno della Commissione dei 75 (così detta dal numero dei componenti) di elaborare la prima parte della Costituzione, inserisce nel Progetto di Costituzione, al secondo comma dell'art.50, la seguente disposizione:

*"Quando i pubblici poteri violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino"*⁷.

Nel maggio 1947, quando il Progetto di Costituzione è discusso nel plenum dell'Assemblea Costituente, alcuni Deputati, appartenenti soprattutto al Partito Liberale e al Partito Repubblicano, pur non dichiarandosi, in linea di principio, contrari al riconoscimento costituzionale del diritto di resistenza, sollevano dei dubbi sull'opportunità del suo inserimento nella Costituzione ottenendone la non menzione⁸.

Pur non essendo dunque espressamente codificato nella Carta Costituzionale, secondo autorevoli costituzionalisti, il "diritto di resistenza all'oppressione" è implicitamente legittimato, essendo una delle garanzie di difesa della Costituzione, in caso di violazione dei principi fondamentali in essa stabiliti.⁹

⁶ Quanto segue è tratto praticamente testualmente da uno scritto di Giorgio Giannini, ricercatore e storico, autore di numerose pubblicazioni sull'opposizione popolare al fascismo, sulla Resistenza e sull'obiezione di coscienza, socio fondatore del Centro Studi Difesa Civile.

⁷ Si noti che la norma è proposta dall'On. democristiano Giuseppe Dossetti e dall'On. demolaburista Cevolotto, che si sono ispirati ad altre Carte Costituzionali, in particolare all'art.21 della Costituzione francese del 1946, che stabilisce: "Qualora il governo violi la libertà ed i diritti garantiti dalla costituzione, la resistenza, sotto ogni forma, è il più sacro dei diritti ed il più imperioso dei doveri".

⁸ Al riguardo l'On. liberale Condorelli afferma: "Bisogna riconoscere che questo diritto di resistenza, che si manifesta attraverso insurrezioni, colpi di Stato, rivoluzioni, non è un diritto, ma la stessa realtà storica...Sono fatti logicamente anteriori al diritto". Nel dicembre 1947, quando si esamina l'art.50 del Progetto di Costituzione, anche i democristiani si oppongono all'inserimento del diritto di resistenza nel testo definitivo della Costituzione. Così, quando si vota il testo dell'art.54, che ha sostituito l'art.50 del Progetto, il diritto di resistenza è soppresso, nonostante il voto favorevole dei comunisti, dei socialisti e degli autonomisti. Molto probabilmente sull'esito del voto influirono motivazioni di opportunità politica ed anche una certa confusione di interpretazione tra il concetto di resistenza e quello di rivoluzione. Scrive testualmente Giannini: "invece tra i due termini c'è una profonda differenza: la rivoluzione tende al rovesciamento del regime politico; invece, la resistenza mira alla conservazione del regime politico (purché sia, naturalmente, democratico) e quindi è uno strumento di garanzia per la sua esistenza."

⁹ Paolo Barile, *Il soggetto privato nella Costituzione italiana*, Cedam, 1953: "Anche qualora il diritto positivo vietasse espressamente la resistenza, essa sarebbe perfettamente legittima in quanto la violazione della costituzione materiale compiuta da un soggetto legittimerebbe la conseguente violazione delle norme che vietano la resistenza da parte di un altro soggetto interessato al

Infatti, il diritto di resistenza trova la sua legittimazione nel principio della "sovranità popolare" , sancito nell'art. 1 della nostra Costituzione , che quindi rappresenta la legittimazione all'intero ordinamento giuridico.

La "sovranità", peraltro, e' attribuita ad ogni singolo cittadino, come membro del popolo, e non solo al popolo nel suo insieme.

E' stato dunque sostenuto che nel nostro ordinamento giuridico, ci sono varie norme che stabiliscono la legittimità della resistenza individuale (cioè del singolo individuo) di fronte al provvedimento illegittimo (anche se apparentemente legittimo) dell'autorità e/ o al comportamento arbitrario di un pubblico funzionario¹⁰.

mantenimento delle basi dell'ordinamento violato. Infatti, dai lavori preparatori si ha la sensazione che l'Assemblea Costituente non abbia voluto costituzionalizzare un tale principio, ma che non abbia neppure voluto prendere la esplicita posizione di vietarlo".

¹⁰ Si veda, ad esempio, l'art. 4 del D.L.L. n. 288 del 1944 (trasfuso nel 2009 nell'art. 393bis c.p.) che legittima la resistenza attiva (non solo passiva) ad un pubblico ufficiale o ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario, qualora queste funzioni pubbliche siano esercitate in modo arbitrario; sovrviene anche l'art.51 del codice penale che esclude la punibilità dei fatti compiuti nello "esercizio di un dovere" o nello "adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità" e l'art.650 del Codice Penale, che legittima la disobbedienza contro provvedimenti non "legalmente dati" dall'Autorità, cioè emanati arbitrariamente e quindi illegittimi. Per i militari, inoltre, il dovere di disobbedire all'ordine manifestamente illegittimo e' previsto dalla legge 11.7.1978 n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), che all'art. 4 stabilisce: " Il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori". La norma e' ribadita nell'art.25 del Regolamento di disciplina delle Forze Armate, varato con il DPR n. 545 del 1986. Questa norma e' una chiara esecuzione dell'art. 52 , 2 comma della Costituzione, che stabilisce che "l'ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica". Allo stesso modo e' perfettamente legittima la resistenza collettiva contro ordini, decisioni o comportamenti, in contrasto con i principi incostituzionali, adottati non solo da pubblici funzionari o dalle Autorità, ma anche da Organi Costituzionali, quali Governo e Parlamento, che rappresentano lo Stato-apparato. La resistenza collettiva si esercita attraverso l'esercizio dei diritti di libertà , previsti e tutelati espressamente dalla nostra Costituzione, come il diritto di manifestazione del pensiero (art. 21) ed il diritto di sciopero (art.40) , anche politico.] Riguardo alla **resistenza collettiva**, il Prof. Giuliano Amato commentando le due sentenze di condanna emesse dai tribunali penali di Palermo e di Catania in seguito ai gravi moti di piazza del luglio 1960 contro il Governo dell'On. Tambroni, sostenuto dal partito di destra Movimento Sociale Italiano (peraltro i moti popolari portarono alla caduta del Governo), nel 1961 scriveva che i poteri che sono esercitati dallo Stato-governo "*non fanno capo originariamente ad esso, ma gli sono trasferiti, magari in via permanente, dal popolo*". Pertanto, "*l'esercizio di quei poteri deve svolgersi, per chiaro dettato costituzionale, in guisa tale da realizzare una permanente conformità dell'azione governativa agli interessi in senso lato della collettività popolare: si che, quando tale conformità non sia perseguita da quell'azione, e' perfettamente conforme al sistema, cioè legittimo, il comportamento del popolo sovrano che ponga fine alla situazione costituzionalmente abnorme*". Sostiene inoltre che "*la resistenza collettiva può indirizzarsi anche contro il Parlamento*" qualora la sua azione sia illegittima. Pertanto, "*potrebbe il popolo, nel mancato funzionamento dei meccanismi di garanzia predisposti all'interno dello Stato-governo, ripristinare con altri mezzi il rispetto del suo sovrano volere, che nella Costituzione trova la sua massima espressione*". Inoltre, Giuliano Amato scrive nel 1962 (G. Amato, La sovranità popolare nell'ordinamento italiano, 1962), che in caso di non funzionamento degli organi di controllo e di garanzia ,se cioè lo stesso Stato-apparato fosse "partecipe dell'azione eversiva", compiendo "atti difformi dai valori e dalle finalità fatti propri dalla coscienza collettiva ed indicati nella Costituzione", allora sarebbe legittimo il ricorso alla resistenza, individuale o collettiva. Afferma inoltre:"*ove circostanze particolari lo impongano, come può disconoscersi al popolo, che della sovranità e' titolare e che ne controlla l'esercizio....da parte dello Stato-governo, il potere di ricondurre alla legittimità, con mezzi anche non previsti, questo esercizio, ove irrimediabilmente se ne discosti*". Anche questa citazione è riportata nello scritto citato di Giannini.

In verità, l'art. 54 della Costituzione sancisce:

"Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini, cui sono affidate le funzioni pubbliche, hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento".

Non si deve però confondere il dovere di fedeltà con quello di obbedienza.

Sono infatti due concetti diversi: la fedeltà alla Repubblica precede, logicamente e concettualmente, l'osservanza delle leggi dello Stato. Pertanto, il dovere di fedeltà alla Repubblica, e quindi alla Costituzione ed in particolare ai principi fondamentali in essa stabiliti, prevale sul dovere di obbedienza, di cui peraltro costituisce il presupposto giuridico.

Quindi, in caso di contrasto delle leggi in vigore con i principi fondamentali dell'Ordinamento Costituzionale, è sempre l'obbedienza a questi ultimi che prevale sull'obbedienza alle leggi.

Peraltro, la semplice obbedienza alle leggi non esaurisce l'obbligo di fedeltà alle Istituzioni, che richiede un comportamento concreto in sintonia con i principi fondamentali sanciti dalla Carta Costituzionale. Non a caso il diritto di resistenza è stato concepito nel 1946 (quando viene inserito nell'art.50 del Progetto di Costituzione) come collegato al dovere di fedeltà, stabilito dall'art. 54 (già art. 50 del Progetto), anche se in un primo momento era stato collegato al principio della sovranità popolare.

Naturalmente, la resistenza non può essere esercitata in forma violenta, perché, per difendere un diritto fondamentale, leso dall'esercizio arbitrario di pubbliche funzioni, non si può ledere e sacrificare altri diritti fondamentali, di pari o maggiore rilevanza, quale quello alla vita ed alla sicurezza delle persone.

E i fatti addebitati agli imputati, rei di aver bollato come razzista la propaganda elettorale del partito di cui si tratta, paiono proprio essere ispirati al diritto alla resistenza della società civile, che peraltro ben può concretamente accompagnarsi all'esercizio di altri diritti costituzionalmente garantiti quali quelli della libera manifestazione del pensiero, pietra angolare del sistema democratico secondo gli insegnamenti della Corte Costituzionale¹¹.

Avv. Nicola Canestrini

¹¹ Corte Costituzionale, sentenze n. 168/1971, n. 84/1969.